



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITATIVA (di seguito denominata anche A.R.E.A.), codice fiscale e partita iva 03077790925, con sede legale in via Cesare Battisti, 6 - Cagliari, cap 09123, rappresentata dall'Amministratore Unico dott. Matteo Sestu in qualità di legale rappresentante

E

L'AZIENDA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE (di seguito anche "ATC"), codice fiscale e partita iva 00499000016, con sede legale in Torino, Corso Dante n. 14, cap 10134, rappresentata del Presidente pro tempore Maurizio Pedrini, in qualità di legale rappresentante

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- a) A.R.E.A. è impegnata in un processo di rinnovamento, razionalizzazione e standardizzazione delle procedure operative delle proprie sedi e rappresentanze che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica (ERP) su tutto il proprio territorio di competenza;
- b) A.R.E.A. è un ente pubblico economico;
- c) A.R.E.A. per realizzare quanto descritto nel Punto a) ha ipotizzato un impiego estensivo e pervasivo di adeguati strumenti informatici;

- d) ATC del Piemonte Centrale è un ente pubblico ausiliario della Regione Piemonte;
- e) ATC del Piemonte Centrale è da tempo impegnata in un processo di standardizzazione dei processi amministrativi, innovativi e semplificati, grazie anche ad un estensivo e pervasivo utilizzo di adeguati strumenti informatici messi in opera attraverso la sua società in house CASA ATC Servizi Srl (100% di proprietà di ATC del Piemonte Centrale);
- f) ATC del Piemonte Centrale ha siglato nel dicembre 2012 un protocollo d'intesa con ATER Roma, ACER Bologna e ITEA Trento al fine della individuazione e diffusione di buone pratiche in ambito nazionale in terna di gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari pubblici;
- g) ATC del Piemonte Centrale ha siglato nel gennaio 2014 un protocollo d'intesa con il Fondo INVIMIT del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le stesse finalità di cui al precedente punto;
- h) ATC del Piemonte Centrale ha siglato a fine 2015 un analogo protocollo d'intesa con l'Università di Genova per le stesse finalità di cui al precedente punto e);
- i) ATC del Piemonte Centrale ha siglato nel 2018 un analogo protocollo d'intesa con Regione Liguria per le stesse finalità di cui al precedente punto e);
- i) ATC del Piemonte Centrale ha siglato nel 2018 un analogo protocollo d'intesa con ATERP Calabria per le stesse finalità di cui al precedente punto e);
- k) ATC del Piemonte Centrale ha siglato nel 2020 un analogo protocollo d'intesa con ARCA Sud Salento per le stesse finalità di cui al precedente punto e);
- l) ATC del Piemonte Centrale ha siglato nel 2021 un analogo protocollo d'intesa con ATER di Lanciano-Vasto per le stesse finalità di cui al precedente punto e);
- m) ATC del Piemonte Centrale ha siglato nel 2022 un analogo protocollo d'intesa con ARCA Puglia Centrale per le stesse finalità di cui al precedente punto e);
- n) ATC del Piemonte Centrale ha siglato nel 2023 un analogo protocollo d'intesa con ATER di Chieti per le stesse finalità di cui al precedente punto e);
- o) ATC del Piemonte Centrale ha siglato nel 2023 un analogo protocollo d'intesa con IACP Catania per le stesse finalità di cui al precedente punto e),

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti frutto delle attività comuni realizzate nel corso di validità del presente Protocollo, costituiranno parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Finalità

1. Nell'ambito degli obiettivi generali di cui all'art.15 della Legge 241/90, con il presente Protocollo le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato a preconstituire le condizioni necessarie a condividere elementi di esperienza, conoscenza e innovazione tali da migliorare, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto sui servizi resi, in una logica di mutuo scambio di prassi, soluzioni innovative e, più in generale, di buone pratiche.

Art. 3 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra A.R.E.A. e ATC, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Si potrà provvedere, se del caso, alla costituzione di gruppi di lavoro, denominati "Tavoli Tecnici" formati da rappresentanti di ciascun ente coinvolto, opportunamente selezionati per competenza ed esperienza specifica.
4. L'eventuale ricorso a risorse esterne a supporto delle attività dei Tavoli Tecnici dovrà essere congiuntamente valutato ed approvato dalle Parti che stabiliranno, altresì, le modalità di individuazione e selezione delle stesse.

Art. 4 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui agli art. 2 e 3, le Parti designeranno ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 5 - Decorrenza e durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo d'Intesa.

3. Al termine del presente Protocollo d'Intesa le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questo si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 6 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo d'Intesa ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte del Protocollo d'Intesa già eseguito.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo d'Intesa, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 7 - Risorse finanziarie

1. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri a carico delle Parti.

2. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3 che individueranno la/e strutturale organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 - Ambito di riferimento

1. Le attività oggetto del presente Protocollo sono riconducibili alle aree tematiche sinteticamente riportate di seguito:

- valorizzazione e gestione patrimoni immobiliari pubblici, con specifico riferimento alle attività di property, asset e facility management;
- sistemi informativi di gestione dei processi, in particolare quelli dedicati alla dematerializzazione e alla contabilità;
- studio e sperimentazione di modelli innovativi di gestione;
- metodi innovativi per la progettazione e la direzione lavori;
- tematiche innovative riguardanti il social housing e la social innovation.

Art. 9 — Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 10 — Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di ATC assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale di A.R.E.A. ospitato presso ATC.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro di A.R.E.A. assume i medesimi oneri nei confronti del personale di ATC ospitato nei locali della medesima.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. A.R.E.A. dà atto che tutto il personale che sarà coinvolto nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa, anche qualora tali attività siano svolte presso i locali di ATC del Piemonte Centrale.

2. ATC del Piemonte Centrale garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo d'Intesa presso i locali di A.R.E.A.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 luglio 2003 n. 196 ss.mm.ii. e del nuovo GDPR (Regolamento Europeo 679/2016 in vigore dal 25/05/2018) in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Protocollo medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che 1 dati personali forniti in

esecuzione del presente Protocollo d'Intesa sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di rispetto delle misure di sicurezza.
4. Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
5. Le Parti si danno atto di quanto segue:
 - ciascuna parte riconosce ed accetta che l'altra parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Protocollo;
 - ciascuna parte, ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, adotterà le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quanto meno ragionevoli;
 - ciascuna parte manterrà i diritti previsti dalla Parte prima, Titolo H del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 13 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo d'Intesa dovranno essere effettuate per iscritto, da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. ed inviate per posta ai seguenti indirizzi:

- ATC Piemonte Centrale: Corso Dante, 14 — 10134 Torino
- A.R.E.A.: Via Cesare Battisti, 6 – 09123 Cagliari

Art. 14 - Revisioni e integrazioni

Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta.

Art. 15 - Clausole finali

Il presente Protocollo d'Intesa non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e rimarrà valido continuando con essi a regolare la materia tra le parti.

Art. 16 - Controversie

Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con massimo spirito di collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.

Cagliari, lì

Letto, confermato e sottoscritto

Per ATC Piemonte Centrale

Il Presidente

Maurizio Pedrini

Per A.R.E.A.

L'Amministratore Unico

Matteo Sestu